

COMUNE DI ORIGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI INTERNI

COMUNE di ORIGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

S O M M A R I O

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone d'effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Disposizioni transitorie
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Norme di rinvio
- Art. 23 Entrata in vigore

TABELLA A: Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani.

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del Territorio comunale, é istituita nel Comune di Origgio, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione é disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2

Zone d'effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni é svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito di tutto il Territorio comunale.

2. Il perimetro del servizio, é stabilito dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana e coincide, salvi particolari casi, con il confine del Territorio Comunale.

3. Nelle zone nelle quali non é prestato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa é dovuta nella misura sotto indicata, in relazione alla distanza del piú vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a mille metri;
- b) in misura pari al 30% della tariffa per distanze da milleuno a tremila metri;
- c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze da tremilauno metri in poi;

4. La tassa é comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui é istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio é attuato.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa é dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio é istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. A titolo esemplificativo si rimanda al successivo art. 8.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In caso di difficile localizzazione di detta area produttiva di rifiuti speciali, tossici o nocivi, ai fini della determinazione della superficie non tassabile, si applicano, per le seguenti categorie, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta (locali di produzione e di lavorazione), le seguenti percentuali di riduzione:

- a) officine e produzioni meccaniche ed elettroniche: 50%;
- b) studi dove si esercitano arti mediche e sanitarie: 20%;

- c) tipografie e attività di stampa artigiane: 40%;
- d) laboratori di falegnameria: 50%;
- e) artigianato di servizi: 40%;
- f) laboratori di tessitura: 40%;
- g) imprese edili: 40%.

La detassazione viene accordata su richiesta di parte.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa é dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed é commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di quest'ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa é dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante in seguito a denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri

1. La tassa é commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di

smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od internate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali), delle caserme, stazioni, ecc.;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, esemplificativamente, i seguenti locali ed aree:

- a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos ed altri simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte a rustico, prive di utenze domestiche e non accessibili tramite strutture fisse;
 - c) unità immobiliari non arredate e/o non allacciate a servizi in rete (gas, acqua ed energia elettrica);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- b) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- c) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 9 *Computo delle superfici*

1. La superficie tassabile é misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10 *Tariffe per particolari condizioni di uso*

1. La tariffa unitaria é ridotta (riduzioni non cumulabili):
 - a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
 - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 30%, nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Per le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), limitatamente a situazioni conseguenti a variazioni anagrafiche intervenute dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si provvederà d'ufficio all'applicazione della tariffa agevolata, con effetto dall'anno successivo, dandone comunicazione al contribuente. Il contribuente é tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni vigenti previste dalla legge.

Art. 11
Agevolazioni e riduzioni

1. Per le sedi delle Associazioni iscritte nell'Albo Comunale delle Associazioni di cui all'art. 47 dello Statuto, la tassa è applicata con riferimento alla superficie imponibile abbattuta del 50% in considerazione dell'uso sporadico che ne viene fatto.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 75 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare, in Italia e/o all'estero, produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

3. E' prevista la riduzione del 40 % per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993. La riduzione verrà accordata dall'anno di richiesta in relazione al periodo di effettiva attivazione degli interventi sopra indicati. L'utente dovrà produrre tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

3 *bis*. La riduzione prevista al precedente comma 3 è applicabile anche agli atti di accertamento già notificati qualora non sia ancora decorso il termine per la presentazione del ricorso.

4. Le riduzioni ed esenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono concesse con decorrenza dall'anno solare successivo. Tutte le riduzioni e le esenzioni sopra indicate sono concesse, fino ad un limite del 60 %, su domanda degli interessati ed a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Si applicano, inoltre, le altre disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

5. Le predette riduzioni ed esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 e ad esclusione di quelle indicate ai punti 3 e 3 bis, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12
Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA 1 case, appartamenti e locali ad uso abitazione, compresi i box e i locali per ricovero di veicoli e cantine;

CATEGORIA 2 locali destinati ad uffici pubblici, uffici professionali e di azienda, compresi gli istituti di credito, ambulatori e studi;

CATEGORIA 3 locali destinati al commercio di frutta, verdura e fiori e a pollerie, macellerie e pescherie, all'ingrosso e al minuto, compresi uffici, depositi ed altri locali con qualsiasi destinazione;

CATEGORIA 4 locali destinati a sale convegno, teatri e cinematografi;

CATEGORIA 5 locali destinati ad esercizi pubblici, trattorie, ristoranti, negozi di generi alimentari, compresi gli annessi magazzini e depositi;

CATEGORIA 6 bar, caffè, osterie, farmacie, alberghi, locande, pensioni, negozi di generi non alimentari, all'ingrosso e al minuto, compresi gli annessi magazzini, depositi, uffici ed altri locali con qualsiasi destinazione, aree destinate a banchi di vendita all'aperto, a pubbliche rimesse, a distributori di carburante e a campeggi;

CATEGORIA 7 collegi, convitti, case di cura e di ricovero, scuole pubbliche e private;

CATEGORIA 8 stabilimenti industriali, per i rifiuti assimilabili a quelli urbani, compresi depositi, uffici ed altri locali con qualsiasi destinazione;

CATEGORIA 9 locali destinati ad esposizioni di mobili, ad insediamenti artigianali, per i rifiuti assimilabili a quelli urbani, compresi depositi, uffici ed altri locali annessi, con qualsiasi destinazione;

CATEGORIA 10 locali destinati a depositi e magazzini di ogni tipo compresi gli uffici ed altri locali annessi con qualsiasi destinazione.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Origgio la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5. E' prevista l'esenzione dalla tassa per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o che, per la loro natura, non possano produrre rifiuti.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 *Denunce*

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente é tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale e/o partita I.V.A., la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. Gli utenti che sono in possesso di documentazione comprovante il diritto a qualsiasi riduzione prevista dal presente regolamento, devono allegarne copia alla denuncia stessa.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15 *Accertamento e controllo*

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce é in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 16
Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli esecutivi può essere concessa, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

3. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo é riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento é differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi calcolati in misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 17
Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, é disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui é iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso é disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati in misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 18
Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19
Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia, Sezione staccata di Varese.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quanto stabilito da disposizioni superiori.

Art. 21 *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22 *Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti norme in materia.

Art. 23 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione d'approvazione salve le proroghe o diverse disposizioni stabilite da norme superiori.

TABELLA "A"

Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani:

- ▶ Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.), come previsto nei punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997;
- ▶ Rifiuti di carta, cartone e similari;
- ▶ Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- ▶ Imballaggi primari;
- ▶ Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, purché raccolti in forma differenziata;
- ▶ Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- ▶ Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- ▶ Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- ▶ Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- ▶ Paglia e prodotti di paglia;
- ▶ Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ▶ Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ▶ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ▶ Feltri e tessuti non tessuti;
- ▶ Pelli e similpelle;
- ▶ Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- ▶ Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- ▶ Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- ▶ Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- ▶ Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- ▶ Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- ▶ Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- ▶ Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- ▶ Nastri abrasivi;
- ▶ Cavi e materiale elettrico in genere;
- ▶ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- ▶ Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- ▶ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, (bucce, baccelli, pula, scarti . di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- ▶ Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- ▶ Accessori per l'informatica;

N.B. E' vietato introdurre gli imballaggi terziari nel normale circuito dei rifiuti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed è, pertanto, fatto obbligo ai produttori di provvedere al loro recupero a proprie spese. Gli imballaggi secondari potranno essere conferiti al servizio pubblico solo tramite la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il gestore. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in proprio o tramite il gestore del servizio, controlli a campione per la verifica dell'effettivo avvio a recupero dei predetti imballaggi.